



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 74342

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede ,tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito ,con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 27 agosto 2008, successivamente integrata, presentata dalla soc. FAMAS SYSTEM S.p.A., con sede in Via degli Artigiani SUD 19-EGNA(BZ), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Poliscan^{speed}";

VISTO il parere n.38/09, reso nella adunanza del 21 maggio 2009, trasmesso a questo Ufficio in data 6 luglio 2009, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con la prescrizione che sia acquisito da parte di questa Direzione una versione del manuale d'uso nella quale sia eliminato ogni riferimento, anche grafico, a rilevamenti frontali dei veicoli ;

VISTA la nota in data 6 luglio 2009, pervenuta a questo ufficio il 21 luglio 2009, con la quale la soc. FAMAS SYSTEM S.p.A ha trasmesso una copia del manuale d'uso aggiornata secondo quanto richiesto nel voto n.38/09:

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il sistema denominato "Poliscan ^{speed}", per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ,della soc.FAMAS SYSTEM S.p.A.,con sede in Via degli Artigiani SUD 19-EGNA(BZ).

Art.2. Il dispositivo denominato "Poliscan ^{speed}", come misuratore di velocità istantanea può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico,senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Poliscan ^{speed}" sono tenuti a verifiche periodiche di taratura, almeno con cadenza annuale e al rispetto delle modalità di installazione e di impiego previste nel manuale d'uso.

Art.4.L'approvazione del dispositivo "Poliscan ^{speed}" ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto.

Art.7.Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso nella versione depositata presso questa Direzione in data 21 luglio 2009.

Art.8. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Roma, 23 luglio 2009

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)